



16 = Condizione dei finanziamenti che rientrano nei consueti modi di impiego dell'Istituto

In adunanza del 23 gennaio 1954, il Consiglio di amministrazione, nell'autorizzare alcuni stanziamenti per gli investimenti da deliberare nell'esercizio in corso, si è risentato di deliberare su proposte di rettifiche delle condizioni oggi adottate per taluni modi di impiego di fondi, che non richiedono esame particolare caso per caso.

Come è noto, in relazione alle disposizioni di legge che regolano gli investimenti dell'Istituto e alle direttive dell'amministrazione seguite nel decorso quinquennio, i finanziamenti che possono considerarsi normali, cioè che rientrano tra quelli di maggiore, continua applicazione, e che, pertanto, non sono soggetti a singolo speciale esame, sono i seguenti:

- Conti di annualità statali;
- Mutui ad enti locali (Province - Comuni - Comuni di Pontifici);
- Mutui ipotecari a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato.

Per tale genere di finanziamenti, si applicano, come è altresì noto, le condizioni che vengono stabilite in via generale dal Consiglio di amministrazione, mentre per gli altri modi di impiego (finanziamenti particolari per natura ed entità, come ad esempio, mutui speciali garantiti da contributi statali e da tributi di enti locali o di altri enti, come si è verificato per il mutuo al Consorzio del Porto di Genova per l'aeroporto di Sestri; mutui agli enti di riforma fondiaria; mutui a consorzi idroelettrici, come quel